



COMUNE DI CENTO PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Originale

Ordinanza del Sindaco n. 203 del 07/06/2012

Oggetto: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE SU AREE PUBBLICHE E PRIVATE AL FINE DELLA LORO PROSECUZIONE

IL SINDACO

PRESO ATTO dei gravi eventi sismici che si sono susseguiti a partire dal 20 Maggio 2012 che hanno colpito l'Emilia Romagna e il nostro Comune causando notevoli danni al patrimonio edilizio;

CONSIDERATO, che molte attività di Cento e Frazioni, a seguito del terremoto hanno subito gravi lesioni agli immobili nei quali operavano, e danni alle attrezzature oltre a quelli per il mancato introito dovuto all'impossibilità di operare, che ha interessato anche i consueti mercati settimanali.

TENUTO CONTO dell'importanza di una rapida ripresa al fine di non gravare ulteriormente sulle perdite già subite dalle aziende, e con lo scopo di far ripartire l'economia del Territorio.

PRESO ATTO delle numerose istanze pervenute da ditte locali che hanno chiesto di poter utilizzare aree pubbliche o private per poter installare strutture provvisorie finalizzate al proseguimento della propria attività economica

VALUTATA la necessità di fare un utilizzo razionale delle aree pubbliche disponibili e di non poter quindi consentire a tutte le attività di installarsi con mezzi o strutture mobili,

CONSIDERATE le farmacie, le edicole, i pubblici esercizi, i sindacati e le associazioni di categoria le attività che maggiormente si prestano a questo tipo di soluzione e che si è ritenuto possano considerarsi maggiormente di pubblica utilità,

RITENUTO importante adottare provvedimenti urgenti al fine di favorire il processo di ripresa post-terremoto anche in deroga alle normative vigenti in modo da garantire la continuità dell'attività all'interno del nostro Comune;

Visto il D.lgs 267/2000

Visto lo Statuto Comunale

Visto il d.lgs. n. 285/1992 –“Nuovo Codice della Strada”;

Visto il d.p.r. n. 495/1992 – “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”;

Vista la Legge n. 225/1992 –Servizio Nazionale di Protezione Civile

ORDINA

Per i motivi sopradescritti e per le sole attività in sede fissa già insediate e autorizzate fino alla data del 20 Maggio 2012, che siano in presenza di una inagibilità totale o parziale del fabbricato o di interdizione disposta con ordinanza sindacale:

1 – di consentire, anche in deroga alla normativa vigente in materia, l'occupazione di aree private da parte di imprenditori al fine di installare strutture provvisorie volte al proseguimento delle attività economiche, previa comunicazione da inviare allo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.), con l'indicazione della data di inizio e fine dell'occupazione e dell'area occupata, corredata da un disegno planimetrico; in tale comunicazione l'interessato deve dichiarare di avere titolo all'installazione della struttura presso l'area individuata, che la struttura provvisoria è in posizione tale da non subire alcun danno in caso di eventuale crollo di edifici limitrofi danneggiati dal sisma e deve impegnarsi al rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza del lavoro relativamente alle attività svolte all'interno della struttura provvisoria; Sono da ritenersi escluse da tale deroga le ditte autorizzate per il commercio su area pubblica tipo A e B.

2 – di consentire, per le sole attività quali farmacie, edicole, pubblici esercizi, sindacati, istituti di credito, poste e associazione di categoria, anche in deroga alla normativa vigente in materia, l'occupazione di aree pubbliche da parte di imprenditori al fine di installare strutture provvisorie volte al proseguimento delle attività economiche, previo rilascio di autorizzazione temporanea all'utilizzo di area pubblica e a parere vincolante del Comando di Polizia Municipale, a seguito di presentazione di apposita domanda da inviare allo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.); nella domanda l'interessato deve indicare la data di inizio e fine dell'occupazione e deve definire con esattezza l'area occupata, correlandola con un disegno planimetrico; nella domanda, l'interessato deve altresì impegnarsi al rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza del lavoro relativamente alle attività svolte all'interno della struttura provvisoria;

3 –di dare durata non superiore a mesi sei alle autorizzazioni di cui al comma 1 e 2; decorso tale termine, l'Amministrazione si riserva di rinnovarla, a seguito di richiesta dell'interessato, valutate le motivazioni addotte da quest'ultimo;

4 – di far salva la revoca anticipata in ogni momento, da parte di questo Ente, delle autorizzazioni di cui al comma 2 per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;

Di derogare per le attività di commercio su area pubblica:

1 - il comma 3 dell'art. 16 del regolamento sul commercio su area pubblica, ampliando il limite di sosta di 1 ora fino ad un massimo di 4 ore e consentendolo a tutti i soggetti muniti di autorizzazione di commercio su area pubblica tipo A e B rilasciata dal Comune di Cento, al fine di

aiutare la ripresa delle attività danneggiate dall'impossibilità di svolgere i regolari mercati settimanali. La deroga ha validità di sei mesi dalla data di pubblicazione sull'albo.

2 – il comma 1 lett. C art. 9 del regolamento sul commercio su area pubblica relativo alle assenze per un periodo di sei mesi dalla data del 20 Maggio 2012

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza, quanti hanno interesse potranno presentare ricorso al TAR Emilia Romagna entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla data di affissione all'Albo del presente Provvedimento;

Che copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cento, ed è trasmessa allo S.U.A.P., all' AUSL –Servizio Medicina del Lavoro e Igiene degli Alimenti, e al Comando di Polizia Municipale e all'ICA per quanto di rispettiva competenza.

Firma
Il Sindaco
(Piero Lodi)

La presente è composta da n.pagine, è conforme, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.P.R. N.445/2000 ed all'art.23, comma 2 bis del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Cento, li

Il Pubblico Ufficiale

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.